

PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E COMPENSI PER I DIFENSORI D'UFFICIO

Questioni in materia di individuazione del richiedente ed elezione del domicilio

L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato potrà essere presentata:

- direttamente dall'interessato, il quale, ai sensi dell'art. 38 comma 3 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, richiamato dall'art. 78 del Testo Unico anche in materia di patrocinio a spese dello Stato, dovrà apporre la sottoscrizione direttamente in presenza del cancelliere ovvero potrà depositarla, già sottoscritta, allegando copia fotostatica di documento di identità.

- dal difensore. Lo stesso difensore potrà presentare l'istanza, sottoscritta dall'interessato e da lui autenticata. Si ricorda che ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445 l'autenticazione della sottoscrizione consiste nella attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale di chi sottoscrive: si richiama pertanto l'attenzione a che l'autenticazione da parte del difensore sia effettuata solo in caso di certa identità del sottoscrittore. Pacificamente, infatti, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il soggetto istante deve essere identificabile in modo certo: la certezza sull'identità è infatti condizione necessaria affinché il giudice e l'amministrazione finanziaria possano valutare se effettivamente si sia in presenza di soggetto non abbiente.

Si deve perciò ritenere che i sedicenti, rispetto ai quali non sussista alcuna possibilità di certa attribuzione di identità, non possano essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato e che i loro difensori potranno eventualmente ricorrere, laddove ne sussistano le condizioni, alle procedure di cui agli artt. 116 e 117 DPR 115/2002 per ottenere il pagamento del compenso.

A meno che l'istanza non sia presentata direttamente dall'interessato già sottoscritta, dunque, non è prevista a pena d'inammissibilità, restando pur sempre raccomandabile l'allegazione della copia fotostatica del documento di identità, neppure ai fini della sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 comma 1lett. o) del DPR 445/2000, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, dichiarazione che in virtù dell'art. 79 lett. c) DPR 115/2002 deve essere inserita nell'istanza: la sottoscrizione di detta dichiarazione non deve, infatti, essere effettuata con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 sopra citato, dal momento che questa disposizione si riferisce espressamente alle sole istanze ed alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (previste dall'art. 47) e non già alla diversa categoria delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (previste, come detto, dall'art. 46).

Per scongiurare ogni difficoltà resta, dunque, raccomandabile allegare *ad abundantiam* la copia fotostatica del documento, richiamandosi *ex professo* a quanto sopra nel caso in cui lo stesso manchi o non sia agevolmente e per tempo conseguibile (soggetti anagraficamente irreperibili, detenuti privi di



1
Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

documento all'ingresso in carcere per averlo in precedenza smarrito o che non possano contare sull'assistenza di congiunti all'esterno ecc.).

Nell'istanza, a pena di inammissibilità, deve essere indicato il codice fiscale dell'interessato e dei componenti il nucleo familiare di riferimento (art. 79 letto b D.P.R. n. 115/2002).




Gli stranieri comunitari ed extracomunitari (purché non sedicenti: cfr. *supra*) anche se irregolarmente presenti sul territorio dello Stato e gli apolidi potranno indicare, in luogo del numero di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4 del DPR 605/1973, ovvero nome e cognome, luogo e data di nascita sesso e domicilio (cfr. Ordinanza Corte Costituzionale 15.5.2004 n. 144; Cass Pen Sez. IV 10.3.2003 n. 2684).

Con riferimento alle generalità, si segnala la necessità di indicare la residenza attuale ed effettiva del soggetto istante, indipendentemente da quella riportata sul documento di identità. Il possessore di documento di identità che risulti cancellato dall'anagrafe può presentare il documento in questione a corredo dell'istanza, specificando, tuttavia, che è soggetto senza fissa dimora.

Ferma la rilevanza della residenza attuale ed effettiva, con la relativa indicazione della composizione del nucleo familiare, deve tuttavia precisarsi che, qualora la stessa sia diversa da quella anagrafica o risultante da documento, l'istante sia in tal caso tenuto a fornire sul punto elementi circostanziati a conferma della difforme situazione di fatto, allorché il riferimento ai dati anagrafici formali sia tale da escludere la ricorrenza dei presupposti reddituali per l'ammissione al beneficio a causa della presenza di un congiunto capiente. A tal fine si potrà fare riferimento ad elementi confermativi della situazione di fatto che eventualmente già emergono dagli atti: detto onere potrà ritenersi superato dall'autocertificazione di formale mutamento di residenza, ancorché non annotato sul documento d'identità previamente conseguito, ovvero con l'indicazione, in aggiunta, della composizione del nucleo familiare "formale", dei dati dei congiunti e dei redditi relativi quando pure in tal caso ricorrano i presupposti per l'ammissione.

Il beneficio del patrocinio in favore dei non abbienti è riconosciuto, ricorrendo le condizioni reddituali, anche al cittadino straniero, sia o non residente in Italia, in quanto il requisito della residenza nel territorio dello Stato, previsto dall'art. 90 DPR 115/2002 per l'ammissione ad esso, è riferibile solo all'apolide (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 10805 del 20/12/2002).

Si osserva, infine, come l'elezione di domicilio effettuata nel procedimento incidentale operi pacificamente anche nel procedimento principale in cui il beneficio è richiesto, con la conseguenza che le notificazioni relative a tale procedimento dovranno essere effettuate al suddetto domicilio (*"L'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente ai fini della suddetta pronuncia incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento, Cass. Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016 - dep. 13/07/2016*).

  2 

I medesimi requisiti sono inoltre ed all' evidenza prescritti quando il richiedente l'ammissione è la persona offesa dal reato per il quale si procede, con l'avvertenza che tanto è richiesto, nei procedimenti a carico d'imputato maggiorenne, anche al minore e pure se sia stato nominato un curatore speciale di quest'ultimo: in tali casi l'istanza deve essere sottoscritta da genitore esercente la relativa potestà, ovvero dal curatore speciale già nominato, e gli effetti decorrono, come sempre, dalla data di presentazione.

Per quanto concerne le modalità di presentazione dell'istanza di ammissione, salva la procedura di riserva orale formulata dall'interessato ai sensi dell'art. 109 D.P.R. 115/2002, la stessa deve essere depositata presso la cancelleria dell'Ufficio o della Sezione a cui appartiene il giudice titolare del fascicolo.

Questioni in materia di indicazione del reddito

Quanto alla individuazione della soglia di reddito in relazione al nucleo familiare di riferimento è condivisa la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale, nel valutare il reddito familiare complessivo, si ha riguardo, non tanto alla famiglia anagrafica, quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza. Si è ritenuta condivisibile, infatti, la ratio di tali decisioni, volta ad ancorare la concessione del beneficio alla valutazione della situazione economica "effettiva" del richiedente (desumibile da dati ulteriori rispetto a quello formale della situazione anagrafica). In particolare, circa la valutazione di situazioni di mutua assistenza derivanti dalla convivenza di fatto, con specifico riferimento al convivente *more uxorio*, la Corte di Cassazione ha stabilito che "Per la individuazione del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato occorre tenere conto, a norma dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della somma dei redditi facenti capo all'interessato e agli altri familiari conviventi, compreso il convivente "*more uxorio*": in quest'ultimo caso, poiché tale convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, la sua prova non può scaturire solo dalle risultanze anagrafiche, ma può essere tratta da ogni altra evenienza fattuale che dia contezza della sussistenza del rapporto" (Sez. 4, Sentenza n. 19349 del 17/02/2005 Cc. dep. 20/05/2005, Rv. 231357).

Che la valutazione del reddito debba essere effettuata valutando in punto di fatto le situazioni di convivenza da cui derivano stabili legami di mutua assistenza si ricava anche da Cass. Sez. 4, Sentenza n. 22635 del 07/04/2005 (CC. dep. 16/06/2005, Rv. 231791) secondo cui "La nozione di convivenza, rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti il cui reddito deve essere computato con quello dell'interessato all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, implica il rapporto di stretta coabitazione. Non si ha, pertanto, convivenza nella situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all'interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare".



Si è rilevato, tuttavia, che le dichiarazioni devono fare riferimento al nucleo familiare di fatto solo ove il rapporto di convivenza sia esistente nel periodo preso in considerazione dalla legge (anno precedente e anno in corso). È stata invece considerata non necessaria sia la allegazione delle dichiarazioni dei redditi da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, sia la autocertificazione, da parte dei conviventi, del reddito dagli stessi percepito; si è ritenuto infatti, al riguardo, prescritta e sufficiente la sola autocertificazione del richiedente.

Circa l'indicazione del reddito ai fini dell'ammissibilità dell'istanza si è ritenuto che il reddito debba essere indicato "in positivo", anche quando esso sia pari a zero, e non sia utile, ai fini della verifica dell'ammissibilità, la indicazione generica di avere percepito un reddito inferiore alla soglia prevista dalla legge per l'accesso al beneficio.

La stessa persona offesa, nelle ipotesi di cui all'art.76 comma 4 ter DPR 115/2002 (p.o. per i reati di cui agli artt.572, 583 bis, 609 bis c.p. ecc.) è comunque tenuta, nella domanda di ammissione al patrocinio, ad indicare e precisare il reddito proprio e quello della famiglia anagrafica. La norma indica, infatti, che la stessa "può" essere ammessa anche in deroga ai limiti di reddito e non che "deve" essere ammessa: il che facoltizza il giudice a valutare caso per caso le richieste di ammissione di tali soggetti processuali.

Circa gli elementi da cui desumere il reddito si rileva che questo va dedotto dal reddito imponibile (nel quale sono ricompresi anche i redditi derivanti dalla proprietà di immobili), e che vanno computati anche i redditi soggetti a tassazione separata ¹.

Considerato che – al fine di determinare il complessivo reddito di chi chieda di essere ammesso al beneficio – occorre computare tutti i redditi facenti capo al beneficiario, di qualunque fonte essi siano, compresi quelli non dichiarati al Fisco e dunque di fatto sottratti all'imposizione fiscale, come si desume dal tenore testuale dell'art. 76 D.P.R. 115/2002, nella costante interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. 4, sent. n. 36362 del 14.7.2010 - 12.10.2010), l'istante dovrà fornire esaustive indicazioni circa le modalità di sostentamento, laddove sia dichiarata assenza di reddito, con la specificazione che devono ritenersi rilevanti, alla luce del principio giurisprudenziale suddetto anche le risorse derivanti da eventuali sussidi ed erogazioni pubbliche o private percepite per far fronte al dichiarato stato d'indigenza; attività lavorativa sommersa o "in nero"; redditi di provenienza illecita (così Cass., sent. n. 34643 del 5.5.2010 -24.9.2010.) ed eventuali aiuti economici - se significativi e non saltuari - prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi (cfr. C.cost., n. 382/1985).

Inoltre, in relazione ai cittadini extracomunitari, è richiesta la certificazione dell'autorità consolare ed al proposito si è preso atto della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che richiede, in aderenza alle osservazioni espresse dalla Corte costituzionale in argomento, che siano indicati in tale attestazione

¹ A titolo esemplificativo assegno di mantenimento per figli minori, indennità, pensione di invalidità/inabilità



HP



elementi concreti che consentano verifiche in positivo (v. sul punto Sez. 3, Sentenza n. 38718 del 01107/2004 Cc. dep. 04/10/2004, Rv. 229605): "In tema di gratuito patrocinio richiesto dallo straniero, l'attestazione dell'autorità consolare sulla veridicità dell'autocertificazione relativa al reddito non è di per sé idonea a determinare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, atteso che è necessaria l'indicazione, anche in forma sintetica, dei concreti elementi acquisiti in merito, al fine di consentire gli eventuali ed opportuni controlli".


Circa la prova della impossibilità a presentare la documentazione consolare richiesta ai sensi dell'art. 79 comma 2 del D.P.R. 115/2002 - che abilita l'autocertificazione ai sensi dell'art. 94 dello stesso testo - si ritiene che la stessa possa essere integrata dall'esperimento della seguente procedura: 1) documentazione della richiesta inoltrata dal legale all'Autorità consolare e con decorso di un termine congruo per la risposta, che si ritiene possa essere individuato in quello di quindici giorni dalla ricezione della richiesta²; 2) successivamente, ove non si ottenga risposta alcuna, il Tribunale su richiesta del legale interessato invierà ulteriore sollecito all'Autorità consolare ovvero inserirà tale sollecito nel verbale d'udienza che sarà poi spedito a cura del legale all'Autorità consolare. In particolare si precisa, in ogni caso, che l'autocertificazione sui redditi prodotti all'estero dovrà essere la più dettagliata possibile.

Al proposito si segnala, ancora, che la mancata allegazione della certificazione consolare non è affatto causa d'inammissibilità dell'istanza (cfr. art. 79 DPR 115/2002, commi 1 e 2), ben potendosi ipotizzare, in luogo di suo rigetto e successiva ripresentazione, l'assegnazione di termine entro il quale provvedere all'integrazione della documentazione secondo le anzidette modalità.

La difesa d'ufficio

Principio generale che disciplina la materia, con riguardo alla liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore d'ufficio, è quello secondo cui l'obbligo di retribuire il predetto difensore gravi sul soggetto che si sia avvalso della sua opera (ai sensi dell'art. 369 bis, secondo comma, lett. d), c.p.p. e dell'art. 103 DPR n. 115/2002). In deroga a detta regola, l'art. 116 D.P.R. n. 115/2002 prevede un intervento surrogatorio o anticipatorio dello Stato che, allo scopo di assicurare effettività al diritto di difesa, è inteso a garantire il pagamento dell'onorario e delle spese spettanti al difensore, da liquidare nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 del citato DPR (vale a dire nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato), risultando subordinato al preventivo esperimento delle procedure volte al recupero del credito professionale e, quindi, alla condizione che il difensore sia nell'impossibilità di ottenere il pagamento da parte del suo cliente/debitore (nello stesso senso l'art. 31 disp. att. c.p.p. stabilisce che l'attività del difensore di ufficio debba essere "in ogni caso" retribuita).

² Come da facsimile allegato n. 3



Riguardo alla prova di aver esperito, come richiesto dal legislatore, un serio tentativo di recupero del credito nei confronti del proprio assistito / cliente / debitore, il difensore dovrà dimostrare di aver espletato inutilmente l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale, mediante l'esperimento del procedimento monitorio esitato nell'emissione del decreto ingiuntivo non opposto e di aver poi intimato atto di precetto (Cfr. Corte di Cassazione – sesta sezione civile – Ordinanza n. 3673/2019 del 16.01.2019).

Quanto alla questione attinente al recupero delle spese sostenute per la procedura, troverà attuazione l'orientamento prevalente della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civile, VI Sez. Civ., ordinanza n. 3673/2019 del 16.01.2019 – Cass. Civ. n. 30484/2017), secondo il quale nella liquidazione del compenso al difensore d'ufficio che abbia dimostrato di avere inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali vanno ricompresi anche gli onorari e i diritti relativi alle procedure di recupero.

Per il caso in cui, invece, il professionista - nominato difensore d'ufficio – abbia prestato la propria attività in favore di indagato, imputato o condannato irreperibile, il disposto di cui all'art. 117 D.P.R. n. 115/2002 introduce la necessità di un intervento surrogatorio ed anticipatorio dello Stato di carattere immediato, in quanto non condizionato al previo esperimento delle procedure per il recupero del credito (la cui previsione, in effetti, è contenuta esplicitamente solo nel disposto dell'art. 116 DPR n. 115/2002 e non anche in quello del successivo art. 117 e la cui assenza, nella disposizione da ultimo citata, non può ritenersi casuale, rispondendo tale precisa scelta legislativa alla ratio di evitare di imporre al difensore d'ufficio l'irragionevole onere dell'esperimento di procedure che, in ragione della condizione di irreperibilità del soggetto, sarebbero inutilmente dispendiose: Cass., Sez. IV, sent. del 20.12.2007 n.5773, rv. 239034).

Con riguardo alla irreperibilità dipendente da una formale dichiarazione intervenuta nella sede processuale principale (evidentemente già preceduta dalle ricerche infruttuose previste per l'adozione di tale provvedimento dell'A.G.), occorre anzitutto chiarire che non può ritenersi sussistente a carico del difensore - prima di richiedere il compenso con la procedura ex art. 117 D.P.R. n. 115/2002 – l'onere di esperire nuove ricerche dell'imputato allo scopo di fornire la prova della persistente irreperibilità di quest'ultimo al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile.

Del resto, la previsione normativa secondo cui il successivo venir meno dello stato di irreperibilità legittima lo Stato a ripetere quanto anticipato, rende superfluo che si richieda al difensore l'esperimento della relativa procedura.

Resta salva l'ipotesi in cui il soggetto interessato, nonostante il formale provvedimento dell'A.G. e prima dell'attivazione del recupero del credito ex art. 117 DPR 115/2002, sia divenuto successivamente reperibile e ciò risulti *ex actis* da concreti ed univoci elementi posti a disposizione del Giudice e, dunque, anche a conoscenza del difensore interessato alla liquidazione dei compensi. In tale caso, ovviamente, la

liquidazione del compenso al difensore d'ufficio è subordinata al fatto che quest'ultimo dimostri di avere inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali.

Ciò detto, quanto alla nozione di irreperibilità di cui all'art. 117 D.P.R. n. 115/2002, si ritiene di aderire all'orientamento della Corte di Cassazione che equipara alla irreperibilità di diritto (tale da presupporre un formale provvedimento reso dall'Autorità Giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, del giudizio o, in sede di esecuzione, dopo la condanna), quella condizione di irreperibilità del patrocinato che afferisce ad una situazione di fatto di sostanziale irrintracciabilità del soggetto stesso: condizione che, pur indipendente da una pronuncia processuale, è tale da impedire di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale.

Quanto, invece, alla individuazione in concreto dei criteri utili per identificare il soggetto irreperibile di fatto, si ritiene che:


- nel caso di soggetto (italiano o straniero) che abbia una residenza risultante dagli atti processuali, occorrerà - da parte del difensore che intenda richiedere la liquidazione dei compensi avvalendosi della disciplina dell'art. 117 D.P.R. n. 115/2002 - mettere in moto, in seguito alla notificazione con esito negativo dell'atto di costituzione in mora precedentemente inviato presso la predetta residenza (raccomandata restituita dal servizio postale), una verifica anagrafica, all'esito della quale il soggetto potrà essere considerato irreperibile di fatto qualora dovesse risultare irrintracciabile anagraficamente, quindi cancellato, ovvero emigrato per luogo sconosciuto.

Pertanto, il difensore dovrà allegare alla propria istanza di liquidazione un certificato anagrafico.

Qualora, invece, dalle ricerche anagrafiche avviate con le modalità di cui sopra, il soggetto risulti emigrato verso altro comune, le ricerche andranno ripetute presso il nuovo comune;

- nel caso in cui il soggetto abbia eletto domicilio presso terzi occorrerà valutare se si possa o meno ragionevolmente ritenere il soggetto dimorante nel luogo di elezione: invero, mentre nella prima ipotesi (soggetto ragionevolmente dimorante nel luogo di elezione) dovrà essere attivata la procedura per il recupero del credito professionale prevista dall'art. 116 D.P.R. n. 115/2002, nella seconda ipotesi (soggetto ragionevolmente non dimorante nel luogo di elezione di domicilio) il patrocinato potrà essere considerato irreperibile qualora non venga rintracciato presso la residenza anagrafica: in tal caso non dovrà richiedersi il previo tentativo del difensore di attivare la procedura per il recupero del proprio credito professionale, risultando di assai improbabile realizzazione. Analogamente, nel caso in cui il soggetto abbia eletto domicilio presso il difensore (dovendo ovviamente escludersi che il patrocinato possa ritenersi dimorante nel predetto luogo), il soggetto si considera irreperibile di fatto, qualora anche in tal caso non venga rintracciato presso la residenza anagrafica. Analogamente nel caso in cui il soggetto sia senza fissa dimora o ne sia sconosciuta la residenza anagrafica;

- nel caso di soggetto straniero, poiché l'Ufficio Immigrazione della Questura non fornisce attualmente informazioni ai difensori circa la reperibilità sul territorio dello Stato dell'assistito, l'Ufficio si incaricherà



di formulare la relativa richiesta prima di procedere alla liquidazione. Allo stesso modo si comporterà con riferimento ai cittadini rumeni, considerato che l'Autorità di quel Paese non rilascia ai privati informazioni circa il domicilio dei residenti.

In ogni caso, dovrà essere prodotta l'attestazione del DAP in merito allo stato di non detenzione del soggetto.

Richiesta e liquidazione

Si conviene che gli avvocati possano presentare istanza sui modelli allegati, che contengono una griglia, formata da 5 diversi parametri per ogni fase indicata dal legislatore (fase di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria ed esecutiva), che consente di precisare in modo più articolato e veloce le richieste dei Difensori e le decisioni dei Giudici. Tale istanza dovrà essere depositata dai legali durante l'udienza di discussione per consentire al Giudicante l'esame e la liquidazione in camera di consiglio contestualmente alla deliberazione finale ovvero all'atto del deposito della sentenza.

Come indicato nella nota del 10/1/18 del Ministero della Giustizia, relativa, anche, all'interpretazione dell'art.83 comma 3 bis del D.P.R. 115/2002, l'istanza di liquidazione dovrà essere accompagnata dalla presentazione delle dichiarazioni dei redditi sino all'anno di conclusione del procedimento, ovvero dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al computo del reddito (o alla mancanza del reddito).


Gli importi indicati nei modelli sono già decurtati del 30 %, in virtù di quanto disposto dall'art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002.

I criteri che devono orientare la scelta tra i diversi parametri sono, in sintesi, la complessità e la gravità del procedimento, il numero degli incombenti, l'importanza delle questioni trattate, l'urgenza della prestazione e il suo risultato e, più in generale, "*tutte le particolari circostanze del caso*", riferite all'attività svolta in favore del proprio assistito.

Le liquidazioni di regola verranno effettuate senza che sia necessaria una dettagliata indicazione dell'attività svolta, essendo gli atti già contenuti nel fascicolo del Giudicante. Qualora invece la richiesta si discosti dai valori ricompresi tra minimo e medio, sarà cura del difensore indicare in dettaglio l'attività eccezionale prestata in considerazione della complessità della causa.

Quanto alle singole attività, si ritiene che quando il loro numero risulti straordinario, sulla base di dati d'esperienza, rispetto alla complessità del processo, sarà onere dell'avvocato motivarne sinteticamente la ragione e, con essa, l'importo per singola fase conseguentemente individuato.

Il nuovo sistema di liquidazione lascia un significativo margine di discrezionalità all'Autorità giudicante. L'esercizio di tale discrezionalità deve tenere conto dell'effettivo impegno profuso dal difensore in relazione alla complessità e durata del procedimento, ma, in ogni caso, l'eventuale liquidazione di compensi inferiori a quelli indicati come minimi nel DM 55/2014 deve ritenersi del tutto eccezionale e, comunque, deve essere espressamente motivata dal Giudice.



Per consentire la corretta valutazione di tale impegno si è, per questo e come già accennato, ritenuto opportuno che il difensore, nella richiesta di liquidazione, segnali situazioni di particolare complessità che hanno reso l'attività difensiva riferibile ad ogni fase "tipica" particolarmente impegnativa.

Tutte le volte che debba procedersi a liquidazione in relazione alla attività difensiva prestata nell'ambito di sub-procedimenti che si insediano all'interno della "macro-fase" liquidandola, tale attività dovrà essere, prima, "scomposta" e, poi, classificata e compresa nelle cinque fasi predeterminate dal legislatore.

Così, l'attività difensiva eventualmente prestata nel sub-procedimento di convalida del fermo o dell'arresto dovrà essere "sezionata" in attività di *studio*, *decisoria* ed *istruttoria* (questa fase con specifico riguardo alla parte del procedimento in cui si svolge l'interrogatorio).

Analoga "scomposizione" dovrà essere operata in relazione ai subprocedimenti che scaturiscano da istanze relative a vincoli reali o personali; in questi casi dovrà liquidarsi una fase di studio ed una fase introduttiva (con riguardo all'istanza).

Il suddetto accorpamento non si ritiene effettuabile in relazione al subprocedimento che si sviluppa di fronte al Tribunale del riesame.

La nozione di fase esecutiva (nella quale ai sensi del decreto ministeriale sono comprese tutte le attività connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari) va interpretata tenendo conto dell'espresso riferimento alle ore impegnate in tale attività. Si ritiene quindi che in tale fase debbano essere ricomprese quelle attività di contatto (colloqui, visite etc.) tra il difensore e la persona accusata od imputata che si trova in vincoli.


Il compenso per il quale è richiesta la liquidazione è comprensivo di ogni attività accessoria, dagli accessi agli uffici a oneri ed incombenze amministrative o fiscali, le trasferte, le corrispondenze e le sessioni anche con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori.

A tale somma andrà aggiunto il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso così come previsto dall'art. 2 del DM 55/2014. Tale somma andrà calcolata sull'importo già ridotto

Le spese vive (marche da bollo, spese postali, pedaggi autostradali, ecc.) effettivamente sostenute nell'esperimento dell'incarico verranno liquidate purché debitamente documentate con l'allegazione delle relative ricevute.

Sono escluse, perché rientranti nei compensi previsti, le competenze di ausiliari (interprete, investigatore) e collaboratori (sostituti processuali, delegati *ad acta*), mentre istanza di liquidazione a parte deve essere promossa, secondo le rispettive discipline professionali, dai consulenti tecnici nominati nel corso del procedimento (art. 83 D.P.R. n. 115/2002).

Per questi ultimi, onde scongiurare che la liquidazione sia esclusa a posteriori per essere l'accertamento tecnico ritenuto *ab initio* superfluo o irrilevante, è consigliabile che la nomina sia previamente comunicata con atto scritto depositato presso la Cancelleria del Giudice procedente, con espressa



richiesta di tempestiva segnalazione al difensore in ordine alla ricorrenza dei ricordati profili di superfluità, ovvero all'esigenza di meglio documentare, ai medesimi fini, le ragioni o i temi di prova per i quali s'intende procedervi. Sarà a quel punto necessaria una motivazione particolarmente approfondita nei casi nei quali il giudice, pur in assenza di rilievi all'atto della nomina, dovesse poi ritenere di non procedere, per originaria superfluità o irrilevanza, alla liquidazione dei compensi al consulente di parte.

Nell'ambito del giudizio di primo grado (in cui non vi sia l'udienza preliminare) ovvero laddove si tratti di liquidare l'attività svolta dal difensore prima e dopo l'esercizio dell'azione penale, si ritiene di dover distinguere a seconda che nel procedimento il G.I.P. abbia o meno assunto una competenza funzionale ed effettiva nella fase delle indagini preliminari, oltre all'emissione del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'indagato libero.

Pertanto se si procede per reati a citazione diretta a giudizio (di competenza del giudice monocratico) e l'imputato non è stato arrestato o fermato, né vi è stato lo svolgimento di uno o più incidenti probatori, la richiesta di liquidazione per l'attività svolta durante la fase delle indagini preliminari e per quella svolta durante il dibattimento potrà essere presentata direttamente al giudice del dibattimento, al termine del processo di primo grado.

In tal caso, per agevolare l'attività di liquidazione di tale giudice (che non avrà nel fascicolo gli atti relativi alla fase delle indagini preliminari, salvo in caso di epilogo con applicazione della pena o giudizio abbreviato), il difensore dovrà allegare i documenti da cui emerge il compimento dell'attività difensiva svolta, quali (a titolo esemplificativo) il verbale di interrogatorio o eventuali memorie difensive depositate all'esito dell'avviso di cui all'art. 415 *bis* c.p.p.;

Se, invece, la richiesta di liquidazione è relativa ad un procedimento che ha investito il G.i.p. delle attività processuali che gli sono proprie, il difensore dovrà necessariamente depositare due istanze, la prima al G.i.p. per l'attività svolta nella fase delle indagini preliminari, la seconda al giudice del dibattimento.

Presentazione dell'istanza

Fintanto che non sarà possibile presentare telematicamente le istanze utilizzando il SIAMM, le istanze di liquidazione andranno presentate in occasione dell'ultima udienza del processo, onde consentire al Giudice di esaminare l'istanza al momento della redazione delle motivazioni della sentenza ed emettere il decreto unitamente al deposito delle motivazioni in cancelleria.

In ogni caso gli avvocati sono invitati a depositare tempestivamente le istanze alla competente cancelleria, di modo che il fascicolo non sia già "migrato" verso altri uffici.



Liquidazione al difensore della parte civile

In merito alla liquidazione del compenso al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si ritiene che dall'art. 110 comma 3 DPR 115/2002, nonostante l'infelice formulazione che sembrerebbe rendere possibile una interpretazione "a contrario", si debba invece ricavare il principio generale che il difensore della parte civile ammessa al beneficio ha sempre il diritto di ottenere il pagamento solo e soltanto dallo Stato e che l'imputato, se viene condannato al pagamento delle spese legali della parte civile ammessa, debba sempre versarle solo e soltanto allo Stato, sia o non sia egli a sua volta ammesso al beneficio. "Infatti, ove si accogliesse la tesi secondo cui l'imputato ammesso al patrocinio va condannato al pagamento delle spese di rappresentanza in giudizio della parte civile non in favore dello Stato, ma direttamente in favore della parte civile, si legittimerebbe un'ingiustificabile duplicazione del pagamento alla parte civile della stessa spesa (le spese di assistenza della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, infatti, verrebbero rimborsate sia dall'imputato che dallo Stato).

È ben vero che di fatto l'imputato trae personale vantaggio economico dalla non assenza di colui che ha danneggiato, tuttavia la rifusione delle spese di lite non ha contenuto sanzionatorio, ma soltanto lo scopo di rendere indenne la controparte delle spese effettivamente sostenute in ragione del processo; e se le spese sono sostenute dallo Stato, la rifusione deve avvenire a favore dello Stato, nella misura in cui esso le sostiene.

È altresì ben vero che, di fatto, ciò appare risolversi in un personale svantaggio per il difensore della parte civile ammessa (in particolare nel caso di imputato non ammesso al beneficio), perché viene compensato con il limite dei parametri previsti dall'art. 82 del T.U., laddove se potesse ottenere il pagamento dall'imputato, potrebbe vantare un compenso maggiore.

Tuttavia, il difensore della parte civile ammessa al beneficio, assumendo la difesa nel sistema retributivo del patrocinio a spese dello Stato, ne accetta tutte le condizioni, che hanno invece anche altri aspetti per lui favorevoli, quali la sicura solvibilità del debitore e il diritto al pagamento del compenso da parte dello Stato anche in caso di assoluzione dell'imputato o in caso di compensazione delle spese o di mancato accoglimento delle domande civilistiche (con il solo limite della inammissibilità).

Il giudice del processo nel dispositivo deve provvedere all'indicazione dello Stato come creditore del pagamento a carico dell'imputato, quantificandolo ai sensi del D.P.R. 115/2002, e contestualmente provvedendo alla liquidazione della stessa somma in favore del difensore della parte civile, sempre ai sensi di tale norma.

In altre parole, il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovrà specificare detta condizione nella propria nota spese, che redigerà secondo i parametri in quest'ambito previsti e chiedendo espressamente sia la condanna dell'imputato al relativo pagamento a favore dello Stato, sia



che con il dispositivo il Giudice pure disponga la liquidazione della somma individuata a favore del legale, specificamente indicato, della parte.

Il Giudice, con la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di difesa della parte civile, dovrà dal canto suo e nel dispositivo indicare l'esatto importo e disporre il pagamento a favore dello Stato, liquidando al contempo ed espressamente la medesima somma al difensore di parte civile nominativamente indicato.

La nota spese presentata all'esito della discussione nel merito dovrà dunque contenere espressa menzione che la stessa è redatta ai fini e per gli effetti di cui all'art. 110 DPR n. 115/2002, con richiesta che in caso di condanna

- 1) l'imputato venga condannato al pagamento in favore dello Stato delle spese in quella sede determinate e
- 2) che le stesse siano, sempre nel dispositivo, liquidate a favore del professionista che ha rappresentato la parte civile.


Qualora vi sia stata la condanna dell'imputato al pagamento in favore dello Stato e la determinazione delle spese per l'assistenza della parte civile nei termini ricordati, il difensore di quest'ultima dovrà in seguito presentare solo sintetico promemoria per la cancelleria, allegando copia del dispositivo comprendente la relativa statuizione. Se, invece, tanto non fosse avvenuto (per assoluzione dell'imputato o per altra ragione), il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovrà presentare ordinaria richiesta di liquidazione per l'importo già dedotto in nota spese, allegando quest'ultima per il dettaglio delle singole voci e fasi.

Solo in quest'ultimo caso il decreto di pagamento di cui agli artt. 82 - 83 DPR n. 115/2002 sarà autonomamente emesso secondo le ordinarie e generali procedure.

Per facilitare i necessari riscontri, i giudici dovranno comunque, nell'intestazione della sentenza, indicare chiaramente il nome della parte civile e del difensore che la assiste.

Direttissime concluse in una o due udienze con riti alternativi

Si è scelto di limitare (almeno per ora) la liquidazione standardizzata al *solo* processo per direttissima concluso con abbreviato o patteggiamento perché si tratta di processi che hanno mediamente caratteristiche di elevata uniformità quanto ai tempi, alle difficoltà, alla gravità delle imputazioni, e quindi tendenzialmente uniformi anche nel compenso dovuto al difensore; inoltre, si tratta spesso di processi a carico di soggetti stranieri che vengono scarcerati a seguito dell'udienza e diventano irreperibili di fatto, così che la richiesta di liquidazione del compenso non viene presentata dal difensore subito dopo l'udienza, bensì a distanza di mesi, dopo che egli ha cercato l'assistito anche chiedendo notizie alla Questura; a causa del tempo trascorso il fascicolo spesso non è più nella disponibilità del



giudice; la liquidazione standard consente di non cercare il fascicolo processuale, con significativo risparmio di tempo per tutti.

Proprio in questa ottica si è scelto di non fare distinzioni tra processi definiti in una o due udienze, con rito abbreviato o con applicazione di pena, e senza fare distinzione tra processi in cui l'imputato sia stato ammesso al patrocinio a spese dello stato e processi per i quali il difensore di ufficio chiedi la liquidazione del compenso ex art. 117 DPR 115/2002.

In questi casi (e solo in questi) si ritiene giustificata l'applicazione dei minimi ridotti di 1/3 e l'individuazione di sole tre fasi ovvero:

- la fase di studio (esame del verbale di arresto, del capo di imputazione, dell'intero fascicolo del Pubblico Ministero);
- la fase introduttiva,
- la fase decisoria.

Ciò premesso, e per superare le possibili occasioni di contenzioso conseguente ai dubbi interpretativi segnalati sulla fase in cui collocare l'istanza di rito alternativo, si conviene di liquidare il compenso nella misura così calcolata³:

- fase di studio € 150,00
- fase introduttiva € 180,00
- fase decisoria € 450,00
- Totale € 780,00 (oltre accessori di legge)

Resta inteso che "liquidazione concordata" per il rito direttissimo non è stata predisposta per i casi (non frequenti) in cui il processo instaurato con tali forme sia caratterizzato da particolare lunghezza e complessità dell'istruttoria dibattimentale o della discussione.

Novara lì

Il Presidente del Tribunale

Il Presidente dell'Ordine Avvocati

Il Presidente della Sezione penale e Corte d'Assise

Il Presidente della Camera Penale

³ Importi già ridotti

1 TABELLE DEGLI IMPORTI GIÀ RIDOTTI DI 1/3

TRIBUNALE MONOCRATICO/ MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

FASE	MIN.	MEDIO	MAX
STUDIO	150,00	300,00	540,00
INTRODUTTIVA	180,00	360,00	648,00
ISTRUTTORIA	360,00	720,00	1.296,00
DECISORIA	450,00	900,00	1.620,00
ESECUTIVA			
TOTALE			

TRIBUNALE COLLEGIALE

FASE	MIN.	MEDIO	MAX
STUDIO	150,00	300,00	540,00
INTRODUTTIVA	240,00	480,00	864,00
ISTRUTTORIA	450,00	900,00	1.620,00
DECISORIA	450,00	900,00	1.620,00
ESECUTIVA			
TOTALE			

G.I.P./G.U.P.

FASE	MIN.	MEDIO	MAX
STUDIO	270,00	540,00	972,00
INTRODUTTIVA	240,00	480,00	864,00
ISTRUTTORIA	330,00	660,00	1.188,00
DECISORIA	450,00	900,00	1.620,00
ESECUTIVA	270,00	540,00	972,00
TOTALE			



2. FACSIMILE ISTANZA PER TRIBUNALE MONOCRATICO/ MAGISTRATO DI
SORVEGLIANZA

**ILL.MO TRIBUNALE DI NOVARA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
GIUDICE DR.**

**ISTANZA PER LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
A SENSI DELL'ART. 82 D.P.R. n. 115/02
nel procedimento penale n. RGNR n. RG TRIB
definito in primo grado con sentenza n.... del ...**

Il sottoscritto avv. _____ del Foro di Novara, difensore di _____

imputato nel procedimento penale in epigrafe,

ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto che si allega


oppure

difeso d'ufficio giusta _____ che si allega

formula istanza di liquidazione degli onorari e delle spese spettanti allo scrivente difensore secondo la
seguinte nota

FASE	MIN.	MEDIO	MAX	CASO DI SPECIE
STUDIO	150,00	300,00	540,00	
INTRODUTTIVA	180,00	360,00	648,00	
ISTRUTTORIA	360,00	720,00	1.296,00	
DECISORIA	450,00	900,00	1.620,00	
ESECUTIVA				
TOTALE				

Oltre rimborso forf. 15% € ed accessori di legge



Da compilare in casi eccezionali

1) Fase studio.

Attività svolta :

Criteri determinazione compenso:

2) Fase introduttiva.

Attività svolta :

Criteri determinazione compenso:

3) Fase istruttoria.

Attività svolta :

Criteri determinazione compenso:

4) Fase decisoria.

Attività svolta :

Criteri determinazione compenso:

5) Fase esecutiva.

Attività svolta :

Criteri determinazione compenso:

Spese documentate:

1)

2)


(INSERIRE, SE VI È STATO IL PROCEDIMENTO CAUTELARE AVANTI AL TRIBUNALE DEL RIESAME, NOTA AD HOC)

Si allega ...

Con ossequio.

Novara,

Avv.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

3. FACSIMILE LETTERA RICHIESTA CERTIFICAZIONE REDDITUALE

Al
Consolato Generale di xxx
Via xxx
xxx

Raccomandata a/r

Novara,

Richiesta certificazione consolare

A nome e per conto del signor xxx nato in xxx il xxx, residente in Italia, ai fini della presentazione di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sono a richiedere Vostra certificazione consolare che attesti la sussistenza / insussistenza di redditi prodotti in xxx.

In difetto di Vs. riscontro scritto entro 15 giorni dalla ricezione della presente sarò costretto a richiedere una Vostra cortese ma sollecita risposta tramite il competente Tribunale sulla base del protocollo d'intesa sottoscritto con lo stesso.

Cordiali saluti.

Avv.

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is larger and more stylized, while the one on the right is smaller and more compact. There is no legible text or stamp associated with these signatures.